

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 17

Adunanza 3 novembre 2009

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI RUBIANA - VARIANTE PARZIALE N. 9
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 325 – 40442/2009

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA e PIERGIORGIO BERTONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Rubiana:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 78-06844 del 10/06/1991 e successivamente modificato con Varianti approvate con Deliberazioni G. R. n. 48-32976 del 14/03/1994 e n. 25-5789 del 05/02/1996, nonché con la Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I., approvata con D.G.R. n. 10-11920 del 08/03/2004;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 32 del 10/11/1998, n. 19, n. 20 e n. 21 del 26/05/2008 e n. 13 del 16/04/2009, cinque Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 27 del 30/09/2009, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 02/10/2009 (pervenuto il 07/10/2009), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 111/2009*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.274 abitanti nel 1961, 1.101 abitanti nel 1971, 1.220 abitanti nel 1981, 1.572 abitanti nel 1991 e 2.048 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend

demografico in costante aumento;

- superficie territoriale di 2.690 ettari di montagna; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 31 ettari con pendenze inferiori ai 5°, 989 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20° (pari a circa il 37% del territorio comunale) e 1.669 ettari con pendenze superiori ai 20° (pari a circa il 62% del territorio comunale);
- capacità d'uso dei suoli: è interessato dalla presenza di "Aree boscate", su una superficie di 2.337 ettari, la quale rappresenta l'87% dell'intera superficie comunale; parte del territorio comunale è interessato dalla "Zona D.O.C. della Valsusa";
- risulta compreso nel Circondario di Susa, sub-ambito "Susa-Avigliana", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- sistema produttivo: non appartiene ad alcun Bacino di Valorizzazione produttiva;
- appartiene alla comunità "Bassa Val di Susa e Val Cenischia", composta da altri 22 comuni;
- infrastrutture viarie e di trasporto: è interessato dalle S.P. n. 197 del Colle del Lys;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle acque pubbliche del Torrente Messa Vecchia;
 - la Banca Dati della Regione Piemonte individua 52,85 ettari del territorio comunale interessati da frane quiescenti areali e n. 1 frana non cartografabile;
- tutela ambientale:
 - il "Parco Naturale del Colle del Lys" interessa 168 ettari del territorio comunale;
 - è classificato come comune sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/74 e in classe 3 in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003;
- pianificazione territoriale sovracomunale: fa parte di un ambito di approfondimento per il quale la Regione Piemonte si è riservata la competenza di dettare una specifica disciplina con apposito piano territoriale; ciò ai sensi dell'art. 39, comma 4, lettera b) del Piano Territoriale Regionale;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 27/2009 di adozione della Variante, e dagli elaborati tecnici allegati, finalizzate ad apportare alcune modifiche di carattere normativo in materia di precisazione degli indici di edificabilità e della dotazione di parcheggi;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche alle Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente:

- all'art. 7 ter, vengono precisati gli indici di edificabilità da utilizzare:
 - 0,30 mc/mq nelle aree residenziali "Ra(5)" per gli interventi di completamento; nelle aree residenziali di nuovo impianto "Rb(7)", senza aumento della capacità insediativa residenziale del P.R.G.C. vigente;
 - 0,20 mc/mq nell'area residenziale di nuovo impianto "Rb(7)" (zona ex Fiat), senza aumento della capacità insediativa residenziale del P.R.G.C. vigente;
- all'art. 24, nel caso di interventi di ristrutturazione con cambio d'uso per almeno 1/3 della superficie o del volume, di ampliamenti oltre il 10% della superficie o del volume o nel caso di aumento del numero delle unità abitative, dovranno essere reperite all'interno del lotto aree a parcheggio nella misura di 1/10 della volumetria; nel caso non fosse possibile tale reperimento, è ammessa la monetizzazione delle aree corrispondenti;

la deliberazione C.C. n. 27/2009 di adozione della Variante, reca le dichiarazioni di compatibilità in linea geologica e con il Piano di Zonizzazione acustica delle modificazioni previste;

evidenziato che con riferimento al D.Lgs. 152/06 in merito alla Valutazione Ambientale Strategica, la citata deliberazione C.C. n. 27/2009, reca le motivazioni di esclusione della Variante dalla procedura di VAS;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 21/11/2009;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 21/10/2009;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. del Comune di Rubiana, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/09/2009, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Rubiana la presente deliberazione per i successivi provve-

dimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta